

REGOLAMENTO (CEE) N. 903/91 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1991

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari del Brasile, dell'Ungheria, dell'India, del Messico e della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3896/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1990 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3211/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3896/89, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 6 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascun prodotto o gruppo di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 31 dicembre 1990, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti o gruppi di prodotti di cui ai codici NC e alle origini indicati nella seguente tabella i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa;

Numero d'ordine	Codice NC	Origine	Massimali (ecu)
10.0391	3001 90 91	Brasile	4 200 000
10.0455	3901 20 00	Ungheria	12 500 000
10.0458	3904 10 00	Brasile	5 000 000
	3904 21 00	Ungheria	
	3904 22 00		
10.0530	4105 20 00	India	2 520 000
10.0770	7013	Messico	3 150 000
10.1320	9405 30 00	Cina	4 000 000
	9505		

considerando che alla data del 1° gennaio 1991 il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1990 ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali nei confronti del Brasile per quanto riguarda i prodotti dei codici NC 3001 90 91 (numero d'ordine 10.0391), e 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 (numero d'ordine 10.0458), dell'Ungheria per quanto riguarda i prodotti dei codici NC 3901 20 00 (numero d'ordine 10.0455) e 3904 10 00, 3904 21 00 e 3904 22 00 (numero d'ordine 10.0458), dell'India per quanto riguarda i prodotti del codice NC 4105 20 00 (numero d'ordine 10.0530), del Messico per quanto riguarda i prodotti del codice NC 7013 (numero d'ordine 10.0770), e della Cina per quanto riguarda i prodotti dei codici NC 9405 30 00 e 9505 (numero d'ordine 10.1320),

(1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 aprile 1991 le imputazioni sui massimali tariffari aperti con regolamento (CEE) n. 3896/89, relativi ai prodotti e origini indicati nella seguente tabella, non sono più ammesse:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.0391	3001 90 91	Eparina e suoi sali	Brasile
10.0455	3901 20 00	Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94	Ungheria
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie – Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze – non plastificato – plastificato	Brasile Ungheria
10.0530	4105 20 00	Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 – pergamenate o preparate dopo la concia	India
10.0770	7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Messico
10.1320	9405 30 00 9505	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa	Cina

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione